

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 1/2022

promosso contro

- **BODRONE Chiara**, tessera n. 740974 presso la soc. Enviесе del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **A.S.D. LA BOCC. COMUNALE ENVIESE**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 04.10.2022 allo scrivente la denuncia del Sig. DACOMO Marino, Direttore della gara nazionale "Tartufo Rosa" di Alba/Bra disputata tra il 1 e il 2 Ottobre 2022;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti della sig.ra Bodrone Chiara, giocatrice della meglio sopra specificata soc. Enviесе ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato;
- che nel documento è stato riferito che al termine dell'incontro tra la Soc. Enviесе e la Soc. Almesina, disputata nella bocciofila di Bra, la giocatrice Bodrone Chiara ha proferito reiterate offese verbali ai danni del Direttore di gara e nei confronti della atleta avversaria, Giardo Maria, tesserata per l'Almesina;
- che la sig.ra Giardo si è avvicinata alla Bodrone nel tentativo di tranquillizzarla ma la denunciata, al contrario, ha continuato ad inveire nei confronti dell'Arbitro e, contestualmente, girandosi verso l'avversaria, l'ha colpita con un pugno sul lato temporale sinistro del capo, provocandole forte dolore, procrastinandosi per l'intera notte successiva;
- che a quel punto è stato immediatamente estratto il cartellino rosso alla Bodrone, la quale - malgrado ciò - ha persistito il suo sfogo;
- che la condotta della sig.ra Bodrone ha realizzato le infrazioni descritte all'art. 61 comma 3, lett. l) ed o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che puniscono le «violenze» ed «i comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara» dei tesserati;



- che per quanto concerne la violenza, il comportamento di Bodrone è punibile quale prima infrazione ai sensi dell'art. 61 co. 5 lett. i) del Regolamento;
- che la A.S.D. LA BOCC. COMUNALE ENVIESE è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dalla propria tesserata ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento;
- che considerate la gravità del comportamento della incolpata e la persistenza della condotta antisportiva, financo successiva alla espulsione, non possono essere concesse circostanze attenuanti alla atleta e neppure alla società Enviese; in relazione a quest'ultima non sono stati annotati interventi di Tecnici e/o Dirigenti volti a calmare la giocatrice;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **BODRONE Chiara, tessera n. 740974** la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI SETTE** (così conteggiata: sanzione di sei mesi per la condotta violenta e sanzione di un mese per le offese all'Arbitro);
- applica alla **A.S.D. LA BOCC. COMUNALE ENVIESE** la sanzione della **MULTA DI EURO 350,00** (così calcolata: €. 200,00 per la violenza della sua giocatrice ed €. 150,00 per le offese all'Arbitro).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 17.10.2022

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

